Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 13 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 giugno 1938-XVI, n. 1386.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, recante norme per la disciplina dei contributi sindacali per l'anno 1938, della riscossione dei contributi di assistenza e del rimborso delle spese per la tenuta degli albi professionali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 1387.

Norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, e 28 aprile 1937-XV, n. 523, contenenti disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1940-XIX il blocco dei prezzi degli affitti, di quelli delle forniture di acqua, gas ed elettricità e delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto, e di apportare modificazioni alle norme relative alla disciplina dei prezzi delle merci;

Viste le deliberazioni del Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Segretario del P. N. F., Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per gli scambi e le valute e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato corporativo centrale, allo scopo di evitare perturbamenti del mercato ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita, ha facoltà di fissare, per merci di qualsiasi natura, i prezzi massimi di vendita.

Art. 2.

In tutti i casi nei quali si sia provveduto a tale fissazione, è vietato di vendere a prezzi superiori a quelli che sono stati stabiliti.

Art. 3.

Le Corporazioni, nell'ambito della rispettiva competenza, possono essere chiamate ad esaminare le questioni relative ai prezzi di merci e di servizi. Esse possono provvedervi anche a mezzo dei Comitati consultivi, costituiti, ai sensi del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234, con decreto del Capo del Governo 4 gennaio 1938-XVI, o dei Comitati corporativi, costituiti a norma dell'art. 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 4.

In caso di necessità ed urgenza, le facoltà spettanti al Comitato corporativo centrale sono demandate al Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Le disposizioni adottate dal Comitato corporativo centrale e dal Ministro per le corporazioni sono pubblicate in riassunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed hanno effetto dalla data della pubblicazione, salvo che non sia in esse stabilito diversamente.

Art. 6.

I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni, sulla base ed entro i limiti delle disposizioni date dal Comitato corporativo centrale o, in caso di necessità ed urgenza, dal Ministro per le corporazioni, provvedono all'accertamento, alla determinazione ed al controllo dei prezzi nell'ambito delle rispettive provincie.

Essi compilano periodicamente un listino dei prezzi massimi per le vendite all'ingrosso al dettagliante e per le vendite al minuto delle merci di più largo consumo.

Art. 7.

Il listino del Comitato di presidenza ha valore obbligatorio per le vendite effettuate nel territorio del Comune capoluogo di provincia. Per gli altri Comuni della provincia sono compilati periodicamente appositi listini, a cura dei podestà, sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni.

La vendita a prezzi superiori a quelli risultanti dai suddetti listini è proibita.

Art. 8.

I Consigli provinciali delle corporazioni provvedono altresì alla pubblicazione periodica di bollettini e mercuriali dei prezzi all'ingrosso, nei quali vengono indicati i prezzi effettivi correnti sul mercato e regolarmente accertati, per prodotti di qualsiasi natura interessanti l'attività economica della provincia. In nessun caso possono essere pubblicati prezzi superiori a quelli risultanti in base alle disposizioni dei competenti organi centrali.

Art. 9.

Allorquando la fissazione del prezzo massimo, ai termini degli articoli precedenti, è fatta mediante l'indicazione di una percentuale di aumento o di diminuzione rispetto al prezzo praticato ad una data determinata, si intende per prezzo praticato alla suddetta data, quello che risulta dalle fatture o da altri documenti relativi a contratti intervenuti a quella data fra le parti interessate, per la stessa merce e nelle stesse condizioni.

Ove manchino tali documenti oppure nei casi in cui il venditore sia in grado di provare che il prezzo praticato alla stessa data ad un determinato acquirente era, per ragioni di carattere eccezionale, diverso da quello praticato alla generalità dei consumatori, si può fare riferimento ai prezzi risultanti dai contratti di compra-vendita conclusi dal venditore, per la stessa merce e nelle stesse condizioni, con la generalità dei compratori.

Qualora manchino anche i documenti suddetti si fa riferimento ai prezzi indicati nei bollettini o mercuriali dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Art. 10.

La decisione del Comitato corporativo centrale, o in caso di necessità ed urgenza, del Ministro per le corporazioni, relativa alla fissazione del prezzo massimo di vendita di una determinata merce, potrà pure disporre che la decorrenza di tali prezzi valga anche per le consegne di merci, che, in dipendenza di contratti conclusi anteriormente, dovranno essere effettuate dopo la data di entrata in vigore della decisione stessa.

Art. 11.

Le deliberazioni adottate dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, presso il Direttorio del P. N. F., ai termini del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, ed i provvedimenti adottati dal Ministro per le corporazioni, ai sensi del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, per la determinazione dei prezzi massimi per le vendite di merci, rimangono in vigore fino a che non siano modificati da nuove deliberazioni del Comitato corporativo centrale o del Ministro per le corporazioni, in base alle norme del presente decreto.

Le modificazioni potranno aver luogo in dipendenza di effettive variazioni verificatesi nei costi o di mutamenti avvenuti nelle condizioni del mercato.

Art. 12.

Qualora la fissazione del prezzo di determinate merci sia demandata, da speciali disposizioni legislative, ad altre Amministrazioni, essa dovrà essere fatta di concerto con il Ministro per le corporazioni.

Art. 13.

È prorogato fino al 31 dicembre 1940-XIX il divieto di aumentare i prezzi corrisposti alla data del 5 ottobre 1936-XIV per le locazioni degli immobili urbani e dei fondi rustici, anche se altri inquilini od affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

È prorogato altresì fino al 31 dicembre 1940-XIX il divieto per gli affitta-camere di aumentare i prezzi applicati al 1° settembre 1936-XIV.

Ogni patto con il quale sia convenuto un prezzo superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV è nullo di pieno diritto. È inoltre sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole contrattuali, in qualunque tempo stipulate, per effetto delle quali la misura dell'affitto debba essere variata in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, la misura dell'affitto venga a risultare superiore a quella corrisposta al 5 ottobre 1936-XIV.

L'affittuario, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Per gli immobili ai quali dopo il 5 ottobre 1936-XIV, siano state apportate trasformazioni o migliorie, escluse però le opere di ripulitura, manutenzione e altre simili, il pretore può, ad istanza del locatore, consentire che alla pigione venga aggiunta una quota commisurata alla spesa sostenuta dal locatore.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane eseguite nella zona in cui è situato l'immobile.

Quando il canone di affitto convenuto sia comprensivo anche di una quota corrispondente al prezzo del servizio di riscaldamento prestato dal locatore, questa quota potrà essere determinata e variata con deliberazione del Comitato corporativo centrale e, nei casi di necessità e di urgenza, del Ministro per le corporazioni.

Art. 14.

I prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare negli anni 1939 e 1940 saranno fissati dal Ministro per le cultura popolare secondo le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244.

Fino al 31 dicembre 1940 sono prorogate le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 2 e nell'art. 3 del predetto decreto.

L'art. 8 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 244, è così modificato:

« È sospeso per tutto l'anno 1939 l'obbligo della denuncia dei prezzi da parte degli esercenti gli alberghi, le pensioni e le locande, ad eccezione di quelli di nuova apertura ».

Art. 15.

Fino al 31 dicembre 1940-XIX è vietato di apportare aumenti ai prezzi ed alle tariffe praticati alla data del 5 ottobre 1936-XIV, per le forniture di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonchè alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati.

Salvo le deroghe che potranno essere consentite ai termini delle disposizioni del terzo e quarto comma del presente articolo, è sospesa fino al 31 dicembre 1940-XIX l'efficacia delle clausole e condizioni contrattuali, in qualunque tempo stipulate per effetto delle quali il prezzo debba essere variato in base a mutamenti di determinati elementi, in quanto, per effetto dell'applicazione di dette clausole, il prezzo venga a risultare superiore a quello corrisposto al 5 ottobre 1936-XIV.

In considerazione di effettive maggiorazioni intervenute nei costi di produzione e di esercizio, potranno essere consentite deroghe al divieto di aumento di cui al primo comma del presente articolo.

Dette deroghe potranno essere concesse:

a) con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato corporativo centrale, per quanto riguarda i prezzi e le ta-

riffe delle forniture di acqua, di gas per usi domestici e di energia elettrica per illuminazione pubblica e privata;

b) con determinazione del Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione competente, per i prezzi e le tariffe per le forniture di energia elettrica, gas, ed acqua destinate ad usi diversi da quelli contemplati alla lettera a);

c) con determinazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le corporazioni, per le tariffe dei trasporti marittimi e terrestri gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali o consorziali, da società o da privati.

Art. 16.

Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 2, 7, 14 e 15 del presente decreto è punito con l'ammenda fino a L. 10.000 e, nei casi più gravi, con l'arresto fino ad un anno.

Quando il reato presenti particolare gravità il Prefetto, in seguito alla sentenza di condanna, può disporre la temporanea chiusura dell'esercizio di vendita al pubblico.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro le ventiquattro ore al pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale.

La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503, 504 e 505 cap. del Codice di procedura penale.

Art. 17.

Il Ministro per le corporazioni, di intesa con gli altri Ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti.

Per tali accertamenti il Ministro per le corporazioni potrà avvalersi anche dell'opera della Regia guardia di finanza.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, e del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523, che restano abrogate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — STARACE — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI — GUARNERI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 agosto 1938-XVI, n. 1388.

Norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata l'opportunità di procedere ad un controllo del movimento del grano e dei prodotti della macinazione nei molini del Regno e di esercitare adeguata vigilanza sulle aziende molitorie e sui panifici per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di macinazione e panificazione;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutti gli esercenti l'industria molitoria, (esclusi quelli di cui al R. decreto-legge 29 giugno 1933-XI, n. 806, relativo ai molini situati in alta montagna, che macinano a resa integrale non più di 200 quintali all'anno), di tenere uno speciale libro bollato di carico e scarico, nel quale dovrà essere registrato il movimento giornaliero del grano e degli altri prodotti che vengono immessi nei molini per la macinazione, con l'indicazione delle quantità macinate, dei quantitativi di sfarinati e di cruscami prodotti e di quelli usciti dai molini.

Gli esercenti i molini che producono per la vendita debbono registrare nel detto libro, giornalmente, le quantità e le qualità del grano e di altri prodotti acquistati e immessi nei molini con l'indicazione del nome del venditore; le quantità e qualità di grano e di altri prodotti passati alla macinazione e degli sfarinati prodotti; nonchè le quantità e qualità dei prodotti e sottoprodotti della macinazione venduti e usciti dal molino, con indicazione del nome del compratore.

Mensilmente gli esercenti i molini di cui al comma precedente debbono inviare i dati riassuntivi del movimento verificatosi nel mese, in esatta corrispondenza con le registrazioni del libro di carico e scarico, al Ministero delle corporazioni, all'Istituto centrale di statistica e al Consiglio provinciale delle corporazioni della Provincia in cui essi hanno sede.

Art. 2.

Il Ministero delle corporazioni, sia direttamente che a mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni, eserciterà la vigilanza necessaria per assicurare l'osservanza da parte delle aziende molitorie delle disposizioni vigenti nei riguardi dell'acquisto dei prodotti destinati alla macinazione e della produzione e della vendita degli sfarinati e dei sottoprodotti.

Analoga vigilanza il Ministero delle corporazioni eserciterà nei riguardi delle aziende di panificazione per assicurare l'osservanza delle disposizioni in vigore per la produzione e la vendita del pane.

Art. 3.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di disporre, in ogni momento, a mezzo dei Consigli provinciali delle corporazioni ed avvalendosi anche degli Ispettorati corporativi e

degli organi della Polizia tributaria, sopraluoghi presso i molini per esaminare i registri ed ogni altro documento, per constatare l'esistenza del grano e di altri prodotti, degli sfarinati e dei sottoprodotti della macinazione e per svolgere ogni altra indagine che sia ritenuta necessaria. Esso potrà disporre, se del caso, che gli esercenti i molini siano tenuti a comunicare copia conforme dei contratti di acquisto e di vendita dei prodotti destinati alla macinazione e di quelli da questa derivati.

Analoghe indagini potranno essere disposte presso i panifici.

Art. 4.

A carico dei contravventori alle disposizioni del presente decreto e di tutte le altre norme in vigore per l'acquisto dei prodotti destinati alla macinazione e per la produzione e la vendita dei prodotti e sottoprodotti della macinazione, come pure per la produzione e vendita del pane è applicabile l'ammenda fino a L. 20.000 e, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi.

Inoltre il Prefetto della provincia in cui ha sede l'azienda del contravventore può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a 15 giorni, con l'obbligo da parte del datore di lavoro del pagamento degli stipendi e dei salari spettanti ai dipendenti.

Quando il provvedimento di chiusura temporanea dell'azienda sia giudicato insufficiente rispetto alla gravità della trasgressione compiuta, può essere disposta anche la requisizione dell'azienda stessa, con decreto del Prefetto, nel quale saranno stabilite le modalità di esecuzione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1938 - XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 67. MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1938-XVI, n. 1389.

Istituzione del Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'Estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di organizzare unitariamente l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'Estero, anche in rapporto agli accordi esistenti e che saranno conclusi tra l'Italia ed altri Paesi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Monopolio per l'acquisto, l'importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'Estero.

Art. 2.

Il Monopolio di cui al precedente articolo è affidato all'Ente nazionale per le industrie cinematografiche, con sede in Roma.

Art. 3.

Le ditte che, sulla base di regolari licenze rilasciate dal Ministero delle finanze e non ancora scadute di validità al momento della pubblicazione del presente decreto, abbiano in vigore contratti per l'acquisto, l'importazione e distribuzione in Italia, nei Possedimenti e nelle Colonie di filmi cinematografici di produzione estera, debbono farne denuncia al Ministero per gli scambi e per le valute entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, rimettendo copia dei contratti ed indicando per ogni contratto l'utilizzo già avvenuto e quello ancora da effettuare.

Art. 4.

Il Ministero per gli scambi e per le valute ha facoltà di stabilire, di concerto con i Ministeri delle corporazioni e della cultura popolare, le condizioni e le modalità per l'esecuzione dei contratti stipulati e denunciati in conformità di quanto è disposto nell'art. 3, ovvero di consentire che i contratti stessi siano assunti con le condizioni e modalità di cui sopra, dall'Ente nazionale per le industrie cinematografiche.

Le parti contraenti, qualora non ritengano di accettare le condizioni e le modalità stabilite per l'esecuzione del contratto, ovvero non ritengano di aderire all'assunzione del contratto stesso da parte dell'Ente nazionale per le industrie cinematografiche, hanno facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Tale risoluzione non dà diritto ad alcuna indennità.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, potranno essere emanate, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare, norme per il coordinamento delle attività affidate dal presente decreto all'Ente nazionale per le industrie cinematografiche con l'attività dei produttori nazionali nel campo dell'esportazione e degli scambi con l'estero interessanti l'industria cinematografica.

Art. 6.

Con decreti Reali, a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per le finanze, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per la cultura popolare, saranno emanate le norme integrative ed esecutive che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto-legge.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. **1390.**

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2.

Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3.

A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.

Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4.

I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5.

In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7.

Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. **1391.**

Istituzione della Facoltà di magistero presso la Regia Università di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Ritenuta l'opportunità di istituire una Facoltà di magistero presso la Regia università di Cagliari;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso la Regia università di Cagliari è istituita una Facoltà di magistero a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 2.

Con successivo decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, sarà determinato il ruolo organico dei posti di professore assegnati alla nuova Facoltà e saranno stabilite le norme necessarie per il funzionamento della Facoltà medesima, ferma, tuttavia, restando, per quanto riguarda la determinazione dell'ordinamento didattico, l'applicazione delle modalità stabilite dall'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1938-XVI, n. 1392.
Trasformazione del fine dei Regi istituti clinici di perfezionamento, con sede in Milano.

N. 1392. R. decreto 16 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine dei Regi istituti clinici di perfezionamento con sede in Milano, nel senso che viene soppressa l'attività didattica sinora svolta da tali istituti e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1393.
Dichiarazione formale dei fini della Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino).

N. 1393. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Congrega dell'Immacolata Concezione, in Figlioli di Montoro Inferiore (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1394.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia).

N. 1394. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di San Giovanni Battista, in Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1395.
Dichiarazione formale dei fini di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona.

N. 1395. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 14 Confraternite in provincia di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 giugno 1938-XVI, n. 1396.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia).

N. 1396. R. decreto 28 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Salmaregia di Nocera Umbra (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 agosto 1938-XVI, n. 1397.
Approvazione dello statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto.

N. 1397. R. decreto 7 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto della « Fondazione scolastica Gio. Batta Perlasca » di Rovereto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1938 - Anno XVI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffide per tramutamento di titolo del Consolidato 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 145.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore, il certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 471017 di L. 427, intestato a Mottana Giuditta fu Riccardo, minore, sotto la p. p. della madre Campione Ida di Carlo ved. Mottana Riccardo, dom. a Sondrio.

Poichè detto certificato risulta mancante del foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 6 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1589)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 243.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 416530 per la rendita annua di L. 350, intestato a Milano Teodora fu Emidio, moglie di Murolo Filippo, domiciliata a Castel di Sangro (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 27 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2500)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentreche invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	210553	602 —	*Masoli Giannina* fu Arturo, minore sotto la p. p. della madre Corti Agnese di Luigi, dom. a Monza (Milano).	*Masolo Giannina-Enrichetta* fu Arturo minore, ecc., come contro.
Rendita 5 %	73278	1200 —	Liuzzi Adele-Leonilda di *Antonio*, moglie di Amendoni Giuseppe fu Diego, dom. a Bari, vincolato per dote.	Liuzzi Adele-Leonilda di *Salvatore-Antonio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	807637	2625 —	Panizzi Giannina fu *Emilio*, moglie di Maiga Giovanni, dom. a S. Remo (Imperia). Usufrutto a Turri Carolina fu Giuseppe ved. Panizzi *Emilio*.	Panizzi Giannina fu *Giuseppe-Emilio*, ecc., come contro. Usufrutto a Turri Carolina fu Giuseppe, ved. Panizzi *Giuseppe Emilio*.
Rendita 5 %	44028	75 —	Zanolli Peppino fu Mariantonio, dom. a Novara.	Zanolli Peppino fu Mariantonio *minore sotto la p p. della madre Paglino Cesarina ved. Zanolli*, dom. in Novara.
P. R. 3,50 %	484366	1155 —	Falotico Eleonora di *Giuseppe-Antonio*, dom. in Aliano (Matera).	Falotico Eleonora *di Antonio* dom. in Aliano (Matera).
Rendita 5 %	76208	80 —	Benevello Giulia di Massimiliano-Jan, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino).	*Mattone di* Benevello Giulia di Massimiliano-Jan minore sotto la p. p. del padre, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50 %	416368	479,50	Delodi Mario fu *Silvestro* minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare ved. Delodi, dom. a Roma.	Delodi Mario fu *Lino*, minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare. ecc., come contro.
Id.	416367	479,50	Delodi Adriana fu *Silvestro* minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc.; come sopra.	Delodi Adriana fu *Lino* minore sotto la p. p. della madre De Marchis Maria di Baldassare, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	42128	90 —	Mosca *Alberto* ed Ada di Vittorio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Frassenè frazione del Comune di Voltago (Belluno).	Mosca *Americo-Alberto* ed Ada di Vittorio, minori, ecc. come contro.
P. R. 3,50 %	39803	255,50	*Pietrafresa Nicola* fu Paolo, dom. in Battipaglia (Salerno).	*Pietrafesa Nicolino* fu Paolo. dom. in Battipaglia (Salerno).
Id.	119489	1127 —	*Pietrofesa Nicola* fu Paolo, dom. in Battipaglia fraz. di Eboli (Salerno).	*Pietrafesa Nicolino* fu Paolo, ecc.; come contro.
P. R. 3,50 %	19436	77 —	*Orefici* Guido fu Francesco minore sotto la p. p. della madre Cozzani Clementina ved. *Orefici* Francesco, dom. a Rebocco fraz. del Comune di Spezia (Genova).	*Orefice* Guido fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Cozzani Clementina ved. *Orefice*, ecc.; come contro.
Id.	371590	3731 —	Vicini Rosetta fu Gaetano moglie di Pescetto Federico, dom. a Genova; con usufrutto a Delle Piane *Ermenegilda* fu Giacomo ved. di Vicini Gaetano, dom. a Genova.	Vicini Rosetta fu Gaetano moglie di Pescetto Federico, dom. a Genova; con usufrutto a Delle Piane *Elisa-Ermenegilda* fu Giacomo, ecc.; come contro.
Id.	371591	3734,50	Vicini Amelia fu Gaetano moglie di Della Marca Luigi, dom. a Genova; con usufrutto come sopra.	Vicini Amelia fu Gaetano moglie di Della Marca Luigi, dom. a Genova; con usufrutto come sopra.
Id.	371592	3734,50	Vicini Armida fu Gaetano moglie di Gioberti Augusto, dom. a Genova; con usufrutto a Delle Piane *Ermenegilda* fu Giacomo ved. di Vicini Gaetano, dom. a Genova.	Vicini Armida fu Gaetano moglie di Gioberti Augusto, dom. a Genova; con usufrutto a Delle Piane *Elisa-Ermenegilda* fu Giacomo, ecc.; come contro.
Cons. 3,50 %	636497	70 —	Verardo *Domenica* fu Emanuele moglie di Simon Enrico, dom. a Fiumedinisi (Messina).	Verardo *Maria-Domenica* fu Emanuele, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	153463	31,50	Colonna *Maria Michele* fu Michele, minore sotto la tutela di Mente Carlo, dom. a Pomarico (Potenza).	Colonna *Maria* fu Michele, minore, ecc.; come contro.
Id.	411817	364 —	*Ponzoni* Teresa fu Luigi, moglie di Antona Giovanni, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vitalizio a *Cameroni Adelaide* fu Agostino, ved. di Ponzoni Luigi, dom. a Sartirana.	*Ponzone* Teresa fu Luigi, moglie di Antona Giovanni, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vit. a *Camerone Maria-Adelaide*, ecc.; come contro.
Id.	411923	364 —	*Ponzoni* Maria fu Luigi, moglie di Ferrara Pietro, dom. a Sartirana (Pavia); con usufrutto vitalizio; come sopra.	*Ponzone* Maria fu Luigi, moglie di Ferrara Pietro, dom. a Sartirana (Pavia), con usufrutto vital.; come sopra.
Id.	419037	269,50	Ponzone Teresa fu Luigi moglie di Antona Giovanni, dom. a Sartirana Lomellina (Pavia); con usufrutto vitalizio a *Cameroni Adele* fu Agostino, ved. Ponzone Luigi.	Ponzone Teresa fu Luigi moglie di Antona Giovanni, dom. a Sartirana Lomellina (Pavia); con usufrutto vital. a *Camerone Maria-Adelaide* fu Agostino, ecc.; come contro.
Id.	277605	350 —	Burelli *Giuseppina* fu Pasquale, minore sotto la p p della madre Colitti Anna, dom. a Baia Latina (Napoli).	Burelli *Maria-Giuseppa* fu Pasquale, minore ecc.; come contro.
Id.	277606	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277607	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277608	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277609	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277610	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277611	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277612	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277613	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277614	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277615	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277616	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277617	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277618	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277619	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277620	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277621	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277622	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277623	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277624	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	277625	3,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278256	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	427521	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	356794	175 —	Manes Natalina di *Antonio*, moglie di Pecorelli Antonio, dom. a Rivello (Potenza).	Manes Natalina di *Santo*, moglie di Pecorelli Antonio, dom. a Rivello (Potenza).
Id.	113978	101,50	Cartasegna *Argentina* fu Ambrogio, moglie di Gualco Giovanni, dom. in Gavi (Alessandria); vincolato per dote.	Cartasegna *Maria-Carlotta Argentina* fu Ambrogio, ecc., come contro; vincolato per dote.
Cons. 3,50 %	539269	49 —	Stura Bernardo fu Guglielmo, dom. in Vinovo (Torino); con ipoteca a favore di Gilardi *Mariannina* di Giovanni, moglie del titolare a garanzia dell'aumento del terzo della dote costituitale.	Stura Bernardo fu Guglielmo, dom. in Vinovo (Torino); con ipoteca a favore di Gilardi *Teresa-Marianna* di Giovanni, moglie, ecc.; come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	368029	105 —	Perol *Vittorio* di Giuseppe, dom. in Chiomonte (Torino).	Perol *Augusto-Luigi-Vittorio* di Giuseppe, dom. in Chiomonte (Torino).
Rendita 5 %	23496	1670 —	Gianzini Maddalena di Antenore, moglie di Gregotti Luigi, dom. in Cameri; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Torgano *Maddalena* fu Giuseppe ved. Calderoni.	Gianzini Maddalena di Antenore, moglie di Gregotti Luigi, dom. in Cameri, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Torgano *Maria-Teresa-Maddalena* fu Giuseppe ved. Calderoni.
Cons. 3,50 %	275124	112 —	Vassallo Teresa di Camillo moglie di Garbarino *Luigi* di Marco, dom. a Genova.	Vassallo Teresa di Camillo moglie di Garbarino *Ferdinando-Luigi-Bartolomeo* di Marco, dom. a Genova.
Rendita 5 %	145881	625 —	Grassi Anna fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di *Luigi* ved. Grassi Pietro, dom. a Vicofertile di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di *Luigi*.	Grassi Anna fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di *Virginio* ved. Grassi Pietro, dom. a Vicofertile di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di *Virginio*.
Id.	145882	625 —	Grassi Pierina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di Luigi ved. Grassi Pietro, dom. a Vicofertile di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di *Luigi*.	Grassi Pierina fu Pietro minore sotto la p. p. della madre Fedolfi Maria di *Virginio* ved. Grassi Pietro, dom. a Vicofertile di S. Pancrazio Parmense; vincolata di usufrutto a favore di Fedolfi Maria di *Virginio*.
P. R. 3,50 %	82674	63 —	*Guscio* Luigi di Giovanni minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bianzè (Novara).	*Gussio* Luigi di Giovanni minore sotto la p. p. del padre, dom. a Bianzè (Novara).
Id.	343055	661,50	*Scaricabarozzi* Luigi e Guido fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria-*Giuseppina* ved. *Scaricabarozzi*, dom. a Piacenza.	*Scaricabarossi* Luigi e Guido fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Ferrari Maria-*Carolina* vedova *Scaricabarossi*, dom. a Piacenza.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno, come sopra, rettificate.

Roma, addì 23 agosto 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3307)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 322251 (serie IV) di L. 233 rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Trino (Vercelli) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ronco Giuseppe di Francesco sull'art. 450 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla Cassa di risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 215.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª, n. 153461, dell'importo di L. 85, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria consorziale di Biella, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % immobiliare, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Antoniotti Stefano fu Carlo per l'art. 9 ruolo terreni comune di Pralungo, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla Banca Popolare Coop. Anonima di Novara succursale di Biella.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 216.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza serie 5ª, n. 201254 dell'importo di L. 2066,65 rilasciata il 16 ottobre 1937 dall'Esattoria di S. Donà di Piave, pel versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Davanzo Antonio, Giuseppe, Luigi, Giovanna, Giuseppina, Anna detta Ida fu Carlo, per l'art. 118 fabbricati di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Davanzo Antonio fu Carlo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Venezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 217.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 672707 dell'importo di L. 535, rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Castrocaro, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % dovuta dalla ditta Giulianini Giovanni, per l'art. 46 terreni comune di Castrocaro. con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Giulianini Vincenzo fu Giulio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Forlì l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 218.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 63820 (serie III) e 812577 (serie V) di L. 116,65 ciascuna rilasciate rispettivamente il 15 aprile e 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Ravanusa (Agrigento) pel pagamento della seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Prima Giovanni di Calogero sull'art. 25 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad esso Di Prima Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 219**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 303019 (serie II) di lire 416,90, rilasciata l'11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Marino (Roma) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Burgo Giuseppe fu Antonio sull'art. 74 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega allo stesso Burgo Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 220.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 901255 e 903199 di L. 300 ciascuna e nn. 815230 e 708952 di L. 600 ciascuna rilasciate rispettivamente il 12 marzo, 12 aprile, 11 agosto e 14 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Bari pel pagamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla Società Anonima Immobiliare Alfa sull'art. 6064 del ruolo fabbricati con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Poli Michele fu G. Battista.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 221.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 163748 (serie V) di lire 100, rilasciata il 27 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Giarre (Catania) pel pagamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Nucifora Santo fu Salvatore e Previtera Orazia fu Salvatore, coniugi » sull'art. 284 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Nucifora Santo fu Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 222.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 83741 serie II) di L. 116,75 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Melito Irpino (Avellino) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferriero Teresa in De Chiara Carmela in De Flumeri, Antonio, Antonietta in De Chiara e Angelomaria fu Prisco e Frattolillo Vincenza di Antonio sull'art. 77 del ruolo terreni con delega a Frattolillo Vincenza di Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 223.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 64781, 65254 (serie I) e 706086 (serie II) di L. 266,75 la prima e di L. 266,65 le altre due, rilasciate dall'Esattoria comunale di Savigliano (Cuneo) rispettivamente in data 18 marzo, 24 aprile e 17 giugno 1937, pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Dogliani Francesco fu Francesco e Donetti Angela di Domenico sull'art. 196 del ruolo fabbricati con delega alla Cassa di risparmio di Savigliano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 224.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze:

Serie I, n. 824055 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 15 marzo 1937;

Serie III, n. 35731 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 19 aprile 1937;

Serie III, n. 35803 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 7 giugno 1937;

Serie VIII, n. 570546 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 30 agosto 1937;

Serie VIII, n. 570606 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 20 ottobre 1937;

Serie VIII, n. 570655 dell'importo di L. 150, rilasciata dall'Esattoria di Monteleone di Puglia il 10 novembre 1937,

pel versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) di cui al R. decreto 5 otto-

bre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morra Michele fu Rocco, per l'art. 127 ruolo terreni Monteleone di Puglia, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Morra Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 225

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 417721 (serie I) di L. 200, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Naro (Agrigento) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro sugli articoli 57 e 58 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 225-II

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 417720 (serie I) di L. 170, rilasciata il 31 marzo 1937 dalla Esattoria comunale di Naro (Agrigento) per il pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro sull'art. 331 del ruolo terreni di detto comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 225-III.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 64865 e 64866 (serie III) rispettivamente di L. 532 e 266, rilasciate il 12 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Naro (Agrigento), pel pagamento della seconda e terza rata, la prima, e della quarta rata la seconda delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Destro Vincenzo fu Pietro, sugli articoli 331 del ruolo terreni e 57 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Destro Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 226.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 370953 (serie I) di L. 100, rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ambra Concetta di Giuseppe sull'art. 40 del ruolo fabbricati con delega alla stessa Ambra Concetta per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 227

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI, n. 375968 dell'importo di L. 100, rilasciata il 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Civitella del Tronto pel versamento della quinta rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tulini Pasquale e Giuseppe fu Ubaldo per l'art. 284 terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Tulini Pasquale fu Ubaldo.

A termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 228.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 104810 (serie I) di L. 220 e n. 367785 (serie III), 367862 (serie III), 87022 (serie IV) di L. 216 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 14 marzo, 13 aprile, 13 giugno e 29 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di San Marco Torinese (Torino) pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Villa Michele e Carlo fu Carlo sull'art. 180 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Villa Carlo fu Carlo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 229

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 773558 (serie IV) di L. 450, rilasciata il 29 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Mirandola (Modena) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guandalini Giovanni fu Giuseppe, Guandalini Adurno, Adelelmo ed Elsa di Giovanni sull'art. 439 del ruolo terreni con delega a Guandalini Deulmo di Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 230.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 700786 (serie I) di L. 500, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Biandronno (Varese) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Lucchini Serafino fu Fermo sull'art. 41 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Lucchini Serafino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 231.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 554438 (serie I) di L. 150, rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Conegliano (Treviso), pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Parissenti Amedeo fu Giuseppe sull'art. 293 del ruolo terreni del Comune di Godega con delega a Dal Cin Ernesto fu Vittorio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 232.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 341406 (serie III) di lire 183,30, rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Velletri pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mancini Rosa fu Salvatore, sull'art. 605 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Ciarla Severino fu Leopoldo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 233.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 130254 (serie II) di L. 120, rilasciata il 18 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Pistoia pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vannucchi Quintilio di Tobia sull'art. 1835 del ruolo terreni con delega a Vannucchi Quintilio di Tobia-Gello (Pistoia) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pistoia, la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 234.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 257915, 739961 e 740197 rispettivamente dell'importo di L. 205, 205 e 820 rilasciate dall'esattore delle imposte di Catanzaro in data 2 aprile, 7 maggio e 16 giugno 1937, per versamento in sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % immobiliare di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Concolino Giuseppe fu Michele, per l'art. 308 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Concolino Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 235.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 281541 (serie III) di L. 466,60 rilasciata il 17 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Arezzo pel pagamento della 3ª, 4ª, 5ª, e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maurizi Giuseppa fu Federigo sull'art. 1086 del ruolo fabbricati, con delega alla stessa Maurizi Giuseppa fu Federigo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Arezzo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 236.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 320924 (serie IV) di lire 332, rilasciata il 15 ottobre 1937 dall'Esattoria consorziale di Crescentino (Vercelli) pel pagamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gennaro Carlo di Giuseppe, sull'art. 119 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di Risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 237.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 295937 (serie III) di L. 100 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Gualdo Tadino (Perugia) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisciaio sull'art. 27 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad essa Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisciaio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 237-bis.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 295936 (serie III) di L. 216,65 rilasciata il 19 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Gualdo Tadino (Perugia) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisciaio sull'art. 46 del ruolo terreni di detto comune con decreto alla stessa Boccolini Adele fu Antonio ved. Bisciaio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 238.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 127738 (serie VI) di lire 266,60 rilasciata il 20 ottobre 1937 dell'Esattoria comunale di Camaiore pel pagamento della quinta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gravelloni Virginia di Antonio sull'art. 260 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla stessa Gravelloni Virginia per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2383)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 179

del 9 settembre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,70
Francia (Franco)	51,45
Svizzera (Franco)	430,50
Argentina (Peso carta)	4,80
Belgio (Belga)	3,2020
Canadà (Dollaro)	18,95
Cecoslovacchia (Corona)	65,61
Danimarca (Corona)	4,0935
Norvegia (Corona)	4,6075
Olanda (Fiorino)	10,27
Polonia (Zloty)	357,90
Portogallo (Scudo)	0,8336
Svezia (Corona)	4,7280
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,13
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	72,95
Id. 3,50 % (1902)	70,525
Id. 3,00 % Lordo	51,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,50
Id. Id. 5 % (1936)	92,55
Rendita 5 % (1935)	92,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,35
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,95
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,50
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,40

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova », ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma »; distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1938-XVI, incominciando alle ore 16 si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto n. 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni* 5 %, *serie speciale « Quindicennale »*.

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 36 titoli di 1 obbligazione,
n. 263 titoli di 10 obbligazioni,

e così in totale n. 299 titoli rappresentanti 2666 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.333.000 (1ª emissione).

b) *In ordine alle obbligazioni* 4,50 % *di credito comunale, serie speciale « Città di Palermo »*.

1. Estrazione a sorte di n. 62 titoli di 10 obbligazioni della 1ª emissione, rappresentanti 620 obbligazioni per un capitale nominale di L. 310.000 (24ª estrazione).

2. Estrazione a sorte di n. 60 titoli di 10 obbligazioni della 2ª emissione, rappresentanti n. 600 obbligazioni per un capitale nominale di L. 300.000 (23ª estrazione).

3. Estrazione a sorte di n. 57 titoli di 10 obbligazioni della 3ª emissione, rappresentanti 570 obbligazioni per un capitale nominale di L. 285.000 (21ª estrazione).

4. Estrazione a sorte di n. 54 titoli di 10 obbligazioni della 4ª emissione, rappresentanti n. 540 obbligazioni per un capitale nominale di L. 270.000 (18ª estrazione).

5. Estrazione a sorte di n. 52 titoli di 10 obbligazioni della 5ª emissione, rappresentanti 520 obbligazioni per un capitale nominale di L. 260.000 (17ª estrazione).

6. Estrazione a sorte di n. 50 titoli di 10 obbligazioni della 6ª emissione, rappresentanti 500 obbligazioni per un capitale nominale di L. 250.000 (15ª estrazione).

7. Estrazione a sorte di n. 47 titoli di 10 obbligazioni della 7ª emissione, rappresentanti 470 obbligazioni per un capitale nominale di L. 235.000 (13ª estrazione).

8. Estrazione a sorte di n. 45 titoli di 10 obbligazioni della 8ª emissione, rappresentanti 450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 225.000 (11ª estrazione).

9. Estrazione a sorte di n. 43 titoli di 10 obbligazioni della 9ª emissione, rappresentanti 430 obbligazioni per un capitale nominale di L. 215.000 (9ª estrazione).

c) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale, serie speciale « Città di Genova »*.

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 45 titoli di 1 obbligazione;
n. 50 titoli di 5 obbligazioni;
n. 45 titoli di 10 obbligazioni;
n. 12 titoli di 25 obbligazioni,

e così in totale n. 152 titoli rappresentanti n. 1045 obbligazioni per il capitale nominale di L. 522.500.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nella precedente estrazione e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

d) *In ordine alle obbligazioni* 5 % *di credito comunale, serie speciale « Città di Roma »*.

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 140 titoli di 1 obbligazione;
n. 100 titoli di 5 obbligazioni;
n. 150 titoli di 10 obbligazioni;
n. 96 titoli di 25 obbligazioni,

e così in totale n. 486 titoli rappresentanti 4540 obbligazioni per il capitale nominale di L. 2.270.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il presidente: A. BENEDUCE.

(3475)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione), ed obbligazioni 5 %; distruzione di titoli al portatore rimborsati.

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1938-XVI, incominciando alle ore 9 si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio:

a) *In ordine alle obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria* (1ª emissione).

1. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:
n. 20 titoli di 5 obbligazioni,
n. 30 titoli di 10 obbligazioni,
n. 52 titoli di 25 obbligazioni,
e così in totale n. 102 titoli rappresentanti 1700 obbligazioni per un capitale nominale di L. 850.000.

2. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

b) *In ordine alle obbligazioni* 5 %.

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1938-XVI.

2. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 35ª estrazione); da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 98 titoli di 1 obbligazione,
n. 30 titoli di 5 obbligazioni,
n. 100 titoli di 10 obbligazioni,
così in totale n. 228 titoli, rappresentanti 1248, obbligazioni per un capitale nominale di L. 624 000.

3. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 31ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 28 titoli di 1 obbligazione,
n. 80 titoli di 5 obbligazioni,
n. 272 titoli di 10 obbligazioni,
e così in totale n. 380 titoli, rappresentanti 3148 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.574.000.

4. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 28ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 324 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3240 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.620 000.

5. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 27ª estrazione) da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 220 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.100.000.

6. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 23ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 20 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 200 obbligazioni per un capitale nominale di L. 100 000.

7. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1928 (6ª emissione, 21ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 4 titoli di 1 obbligazione,
n. 3 titoli di 5 obbligazioni,
n. 340 titoli di 10 obbligazioni,
e così in totale n. 347 titoli, rappresentanti 3419 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.709.500.

8. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1929 (7ª emissione, 19ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 144 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 1440 obbligazioni per un capitale nominale di L. 720.000.

9. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1930-1931 (8ª emissione, 18ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 145 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1450 obbligazioni per un capitale nominale di L. 725.000.

10. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1931 (9ª emissione, 15ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 332 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 3320 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.660.000.

11. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1932 (10ª emissione, 14ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 594 titoli da 10 obbligazioni, rappresentanti 5940 obbligazioni per un capitale nominale di L. 2.970.000.

12. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1933 (11ª emissione, 11ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 135 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1350 obbligazioni per un capitale nominale di L. 675.000.

13. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1936 (12ª emissione, 5ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 240 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2400 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.200.000.

14. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1937 (13ª emissione, 3ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 170 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 1700 obbligazioni per un capitale nominale di L. 850.000.

15. Estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse dal 1° gennaio 1938 al 31 agosto 1938-XVI (14ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè:
n. 215 titoli di 10 obbligazioni, rappresentanti 2150 obbligazioni per un capitale nominale di L. 1.075.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il presidente: A. BENEDUCE.

(3476)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti i precedenti decreti 14 dicembre 1937, e 1° giugno 1938, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 4 gennaio e 9 giugno corrente anno, concernenti la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936;
Visti gli articoli 8 e 44 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, 1° comma del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di modificare la costituzione della Commissione giudicatrice con sede in Catania;

Decreta:

Il dott. Berretta Giacomo, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di medico condotto delle provincie di Catania, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa (sede Catania) in sostituzione del dott. Poli Giuseppe.

Il Prefetto della provincia di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3477)

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Vista la lettera n. 2120, del 21 agosto corrente, con la quale il podestà di Nepi comunica che il dott. Meucci Carlo veterinario, designato, con decreto n. 15299, Div. san., del 7 agosto corrente, per la nomina di veterinario condotto nel Consorzio Nepi-Castel S. Elia-Monterosi, ha rinunciato al posto di detta condotta;

Considerato che si rende quindi necessario provvedere alla designazione di altro candidato per detta sede, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto n. 14639, Div. san. del 30 luglio decorso;

Veduto gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 15299, Div. san. del 7 agosto corrente, il seguente candidato, risultato idoneo, è designato per la nomina al posto di veterinario condotto pel Consorzio Nepi-Castel S. Elia-Monterosi ed è destinato a prestar servizio in detta sede:

Dott. Canestrelli Orfeo.

Il presidente della rappresentanza consorziale per i comuni di Nepi-Castel S. Elia e Monterosi è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni del consorzio interessati.

Viterbo, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VENDITTELLI.

(3408)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1936-XV, con il quale fu aperto il pubblico concorso per titoli ed esame a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1936-XV nella provincia di Reggio Calabria;

Visti gli atti e i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Vista la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee formulata dalla stessa Commissione;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie occorre provvedere all'approvazione della graduatoria di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV, dichiarate idonee dalla Commissione giudicatrice:

1. Pentimalli Altobella . . . . . . voti 52,50
2. Lucchesi Gerlanda . . . . » 48,53
3. Giannoni Maria . . . . » 48,19
4. Candeloro Anna . . . . » 47,38
5. Megali Domenica . . . . » 44,09
6. Bozaotra Emilia . . . . » 44 —
7. Panzi Maria . . . . » 43,85
8. De Salve Cesarea . . . . » 43,72
9. Paviglianiti Domenica . . . . . . » 43,38
10. Caserta Giuseppa . . . . » 42,75
11. Sigilli Italia . . . . » 42,21
12. Sergi Antonia . . . . » 41,64
13. Baldari Ines . . . . » 40,38
14. Spadola Giovanna . . . . » 40,16
15. Filippone Maria . . . . » 40 —
16. Martello Marianna . . . . » 39,91
17. Leonardi Maria . . . . » 39,56
18. Scali Linda . . . . » 38,19
19. Piscioneri Caterina . . . . » 38,13
20. Bilardi Maria . . . . » 37,94
21. Foti Francesca . . . . » 37,81
22. Famà Maria . . . . » 37,50
23. Imbesi Maria . . . . » 36,56

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: AUSIELLO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto in data odierna di pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria delle ostetriche partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1936-XV, nella provincia di Reggio Calabria, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1936-XV;

Ritenuto che occorre procedere, per ciascun posto messo a concorso, alla dichiarazione delle ostetriche vincitrici, secondo l'ordine della graduatoria per la sede che ciascuna ha indicata nell'ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta per la sede a fianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1. Pentimalli Altobella - Rizziconi, condotta unica;
2. Lucchesi Gerlanda - Gioiosa Ionica, frazione Marina;
3. Giannoni Maria - Siderno, Siderno Marina;
4. Candeloro Anna - Melito P. S., condotta seconda;
5. Megali Domenica - Cittanova, condotta seconda;
6. Bozaotra Emilia - Roghudi, condotta unica;
7. Panzi Maria - Melicucco, condotta unica;
8. De Salve Cesarea - Bovalino, Bovalino Superiore;
9. Paviglianiti Domenica - Grotteria, condotta seconda;
10. Caserta Giuseppa - Ardore, condotta San Nicola e Bombile;
11. Sigilli Italia - Placanica, condotta unica.

Il podestà di ciascun Comune è incaricato di provvedere alla nomina delle vincitrici nei modi e nei termini previsti dal rispettivo regolamento per la condotta ostetrica.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 19 agosto 1938 - Anno XVI

Il prefetto: AUSIELLO.

(3472)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.